



Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 - DGR n. 195 del 27.02.2024
L.R. 16 maggio 2019, n. 17, art. 32
<b>BANDO ATTIVITÀ CULTURALI</b>

***Bando per la concessione di contributi a sostegno alle attività di istituzioni, enti e soggetti culturali per studi, ricerche e iniziative culturali. Anno 2024.***

*Art. 1 - Finalità*

*Art. 2 - Stanziamento*

*Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità*

*Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti*

*Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda*

*Art. 6 - Motivi di esclusione*

*Art. 7 - Spese ammissibili*

*Art. 8 - Spese non ammissibili*

*Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento*

*Art. 10 - Istruttoria e valutazione*

*Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi*

*Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo*

*Art. 13 - Entità del contributo*

*Art. 14 - Rendicontazione, esecuzione e controlli*

*Art. 15 - Revoca del contributo*

*Art. 16 - Obblighi di pubblicità*

*Art. 17 - Trattamento dei dati personali*

***Art. 1 - Finalità***

1. Il Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali alle attività di studio e ricerca e ad altre iniziative culturali finalizzate a promuovere lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto, in attuazione dell'art. 32 della L.R. n. 17/2019 e dell'Azione B8 ("Sostegno alle attività di istituzioni, enti e soggetti culturali per studi, ricerche e iniziative culturali") del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024, approvato con DGR n. 195 del 27.02.2024.

***Art. 2 - Stanziamento***

1. La dotazione finanziaria per l'Azione è pari a Euro 75.000,00.

***Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità***

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- a) enti locali del territorio regionale, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici del territorio regionale, a esclusione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università;
- c) soggetti privati, comprese le società cooperative e le imprese sociali, diversi dalle persone fisiche, privi di finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello



svolgimento delle attività previste da statuto, che contemplino tra le proprie finalità statutarie la promozione e la diffusione della cultura e che abbiano sede legale nel territorio regionale.

2. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
3. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre Leggi regionali o statali.
4. In base alle disposizioni generali del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 approvato con DGR n. 195 del 27.02.2024, gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo previsto da specifiche normative regionali per il loro funzionamento o per il sostegno di attività non possono partecipare ai bandi ordinari, come il presente, previsti per la presentazione di iniziative.

#### **Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:
  - a) progetti che riguardino attività di studio e ricerca e altre iniziative culturali finalizzate a promuovere lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto;
  - b) progetti che prevedano costi complessivi ammissibili non inferiori ad Euro 10.000,00;
  - c) progetti che garantiscano, in sede di presentazione dell'istanza e di rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o di terzi, del costo totale per almeno il 35% dell'importo;
  - d) progetti che vengano avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione Veneto nel corso dell'anno 2024.

#### **Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve:
  - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
  - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario in caso di firma autografa;
  - b) scheda progetto su modello reso disponibile dall'amministrazione regionale;
  - c) piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e del contributo richiesto, su modello reso disponibile dall'amministrazione regionale;
  - d) elenco degli eventuali soggetti coinvolti (anche in partnership) nel progetto e relativi ruoli;
  - e) solo per i soggetti privati: atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata se non sia già stato trasmesso all'Amministrazione regionale;
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità descritte nel modulo di domanda.
4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione Beni Attività culturali e Sport, [beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it).
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno in formato .pdf e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo - L.R. n. 17/2019, art. 32 - Bando Attività culturali". Vanno applicate le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-generalis/pec-regione-veneto>;
6. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.



**Art. 6 - Motivi di esclusione**

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del Bando;
  - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del Bando;
  - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo pec;
  - d) priva di valida sottoscrizione.

**Art. 7 - Spese ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili, sia a preventivo sia a consuntivo, ai fini del presente Bando le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale.
2. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, ecc.) sono ammissibili, sia a preventivo sia a consuntivo, entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.
3. Le spese per il personale sono ammissibili, sia a preventivo sia a consuntivo, entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.
4. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

**Art. 8 - Spese non ammissibili**

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti tipologie di spesa:
  - a) acquisto di beni strumentali durevoli;
  - b) erogazioni liberali;
  - c) multe e sanzioni;
  - d) interessi passivi;
  - e) manutenzione straordinaria degli immobili;
  - f) quantificazione economica del lavoro volontario;
  - g) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
  - h) relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo.
2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

**Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento**

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento:  
Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività culturali e Sport;  
Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi a sostegno alle attività di istituzioni, enti e soggetti culturali per studi, ricerche e iniziative culturali. Anno 2024;  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Bernardi, direttore U.O. Attività culturali e Spettacolo;  
Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni;  
Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Attività culturali ed Editoria - Tel. 041 - 2792742/2693; sabrina.forti@regione.veneto.it; daniele.bortolotti@regione.veneto.it.
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990.

**Art. 10 - Istruttoria e valutazione**

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando.



2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all'art. 11, comma 1 di questo Bando.

**Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi**

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria:

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	
1	Valenza culturale dell'iniziativa con riferimento alle ricadute sul territorio (impatto territoriale del progetto, elementi di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio, ricaduta turistica, ecc.)	Fino a punti 8	
2	Storicità del soggetto proponente e dell'iniziativa proposta	Fino a punti 13	
3	Rilevanza e qualità del progetto (rilevanza culturale e visibilità regionale, nazionale o internazionale dell'iniziativa)	Fino a punti 15	
4	Valore inclusivo e sociale del progetto. (valutato sulle azioni poste in essere dal progetto e sul grado di rilevanza delle stesse volte al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026).	Fino a punti 3	
	PUNTEGGI OGGETTIVI	INDICATORI	PUNTEGGI
5	Sostenibilità economica del progetto (percentuale di autofinanziamento, oltre il 35%, attraverso l'utilizzo di risorse proprie e/o di terzi)	≥ 80%	punti 5
		da 79 % a 70%	punti 4
		da 69% a 60%	punti 3
		da 59% a 50%	punti 2
		da 49% a 40%	punti 1
		≤ 39%	punti 0



6	Capacità di fare sistema e rete con il territorio (coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati del territorio in un'ottica di rete o di circuito)	soggetti pubblici e privati	punti da 4 a 6
		soggetti solo pubblici o solo privati	punti da 1 a 3
		nessuno	punti 0
<b>Punteggio massimo complessivo</b>		50	

2. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
  - a) storicità del soggetto proponente e dell'iniziativa proposta;
  - b) rilevanza e qualità del progetto.
3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50 punti mentre il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 18 punti.

#### **Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo**

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio Decreto la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
2. A seguito dell'adozione di tale Decreto, con Deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvederà inoltre a quantificare il contributo concedibile ai soggetti risultati idonei in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
3. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

#### **Art. 13 - Entità del contributo**

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 65% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri e/o di terzi.
2. L'entità del contributo è così determinata sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 50 e 45 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 100% del contributo richiesto
Punteggio compreso tra 44 e 38 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 75% del contributo richiesto
Punteggio compreso tra 37 e 18 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 50% del contributo richiesto

3. L'importo massimo del contributo è pari a Euro 15.000,00.
4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.



**Art. 14 - Rendicontazione, esecuzione e controlli**

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4, né alterare gli elementi valutati ai sensi dell'art. 11, in misura tale da modificare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2024**.
6. Il contributo verrà interamente confermato se si rendiconteranno spese pari ad almeno il 70% del piano finanziario preventivato del progetto; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% del piano finanziario preventivato del progetto il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% del piano finanziario preventivato del progetto il contributo sarà revocato.
7. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata:
  - a) relazione dettagliata del progetto realizzato, redatta sul modello predisposto dalla Direzione;
  - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite, redatto sul modello predisposto dalla Direzione;
  - c) prospetto riepilogativo delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa sino alla concorrenza del contributo regionale assegnato, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo, redatto sul modello predisposto dalla Direzione, nonché, solo per gli enti pubblici, con l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento;

**Art. 15 - Revoca del contributo**

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancata realizzazione del progetto;
  - c) spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivo;
  - d) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 4.

**Art. 16 - Obblighi di pubblicità**

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni sui contributi ottenuti nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno precedente.

**Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

1. L'informativa ex art. 7 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", relativa al trattamento dei dati personali, nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

